

**AUTORITA' DI BACINO
INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA**
oooooooooooooooooooo

DELIBERA 73/2000

(13/2000)

del 14 Marzo 2000

OGGETTO: L. 183/89, art.17, commi 6 bis e 6 ter: Adozione del Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni idriche” e delle relative misure di salvaguardia Per la parte del Bacino ricadente in territorio della Regione Liguria

ALLEGATI: parte integrante.....3
 non parte integrante.....0

Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del **14.03.00**

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	
X		CLAUDIO DEL LUNGO
	X	GIANCARLO MORI
X		GIUSEPPE RICCIARDI
X		MARCO ANDREANI
X		PAOLO GALLO
X		MAURIZIO VARESE
	X	RENZO GUCCINELLI
X		LUCIO BARANI

Presiede : il Presidente Ass. Claudio Del Lungo

Assiste con funzioni di Segretario la Dott.ssa Francesca Pittaluga

Il Comitato Istituzionale

PREMESSO CHE:

- il territorio del Bacino del F. Magra è stato istituito come Bacino di rilievo Interregionale ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1989, n.183, art. 15;
- con Delibera C.R. Toscana 26 novembre 1996 n° 371 e Delibera C.R. Liguria 4 febbraio 1997, n.10 è stata approvata, ai sensi dello stesso art.15 della L. 183/89, l'Intesa tra la Regione Toscana e la Regione Liguria per la costituzione dell'Autorità del Bacino del Fiume Magra e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso;
- l'art. 17, al comma 6-ter, della legge 19 maggio 1989, n.183, come modificato dall'art.12 della legge n. 493/93, prevede che i Piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti indicati in detto art. 17 al comma 3;
- lo stesso articolo, allo stesso comma, prevede inoltre che nella redazione dei Piani di bacino per sottobacini o per stralci funzionali deve essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- l'art.17, al comma 6-bis, della L.183/89, come modificato dall'art.12 della L. 493/93, prevede che, in attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, le Autorità di Bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottino misure di salvaguardia;

VISTA la propria precedente Delibera n.37 del 23.11.98 con cui si approvava il Progetto di Piano stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni idriche", si adottavano le relative misure di salvaguardia e si dichiaravano, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b) L. 183/89, di comune interesse delle due regioni, Liguria e Toscana, i componenti dello stesso progetto di Piano;

PRESO ATTO che dall'adozione del Progetto di Piano Stralcio in questione ne è stata data notizia, ai sensi dell'art. 18 comma 3, L. 183/89, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 293 del 16 dicembre 1998 e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Toscana e Liguria, rispettivamente n° 50 del 16 dicembre 1998 e n° 50 del 16 dicembre 1998;

PRESO ATTO che il Progetto di Piano Stralcio e la relativa documentazione, ai sensi dell'art.18 comma 6, L. 183/89, sono stati depositati presso le sedi delle Giunte Regionali toscana e ligure, nonché presso le sedi delle Provincie di Massa Carrara e della Spezia, ai fini della consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini regionali;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale Toscano 28 settembre 1999, n°270 con cui la Regione Toscana si esprimeva sulle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati e formulava il parere sul Progetto in questione ai sensi dell'art. 18 comma 9, della L. 183/89;

PRESO ATTO che il parere espresso dalla Regione Toscana è stato favorevole, condizionato agli approfondimenti di cui alla relazione istruttoria dell'Area Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche allegato alla delibera suddetta, nonché all'adeguamento conseguente alle variazioni del quadro normativo (D.Lgs n°152/99 e D.Lgs n°79/99), intervenuti dopo l'adozione del Progetto in questione;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale Ligure n° 418 dell'1.3.2000 con cui la Regione Liguria si esprimeva sulle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati e formulava il parere sul Progetto in questione, ai sensi dell'art.18, comma 9, della L. 183/89;

PRESO ATTO che il parere espresso dal Consiglio Regionale Ligure è favorevole, condizionato agli approfondimenti di cui alla relazione istruttoria del Servizio Risorse Idriche allegata alla delibera suddetta, nonché all'adeguamento conseguente alla variazione del quadro normativo (D.Lgs 152/99 e 79/99) intervenuta dopo l'adozione del Piano;

VISTA la propria Delibera ° 65 del 24.2.2000, con cui il Piano Stralcio in questione è stato adottato per la parte di bacino ricadente in territorio della Regione Toscana;

RILEVATO che tale parziale adozione aveva le seguenti motivazioni:

che, ai sensi dell'art. 18, comma 9 della L. 183/89 e della propria Delibera n. 37/98, il parere da parte della Regione Liguria avrebbe dovuto essere formulato dal Consiglio Regionale entro il 15 maggio 1999;

che ad allora, nonostante le reiterate sollecitazioni di questa Autorità di Bacino, della Regione Toscana e del Ministero dei Lavori Pubblici, il Consiglio Regionale Ligure non aveva formulato il parere dovuto;

che, stante la prossima scadenza del Comitato Istituzionale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del su richiamato nuovo Protocollo d'Intesa, non poteva essere rinviata l'adozione del Piano in questione, trattandosi dell'atto finale di un procedimento iniziato da questo Comitato a fine anno 1996;

che i contenuti del Piano assumevano carattere di rilievo particolare nel caso della parte di bacino ricadente nel territorio della Regione Toscana in cui erano sospese numerose richieste di rinnovo delle concessioni esistenti e di nuove derivazioni;

VISTA la relazione istruttoria, redatta dagli organi e strutture tecniche di questa Autorità di Bacino, relativa alle osservazioni presentate al Progetto di Piano in questione da parte della Regione Toscana e della Regione Liguria (Allegato 2/e al Piano Stralcio di cui alla presente delibera) in cui si evidenziano le modifiche ed integrazioni apportate al Progetto di Piano Stralcio adottato con propria delibera n°37/98 sulla base delle singole osservazioni avanzate;

PRESO ATTO che le osservazioni contenute nella Delibera di Consiglio Regionale Ligure n° 418 del 1.3.2000 non modificano la proposta di Delibera al Consiglio Regionale n° 5 del 11.2.2000, oggetto dell'istruttoria richiamata al punto precedente e del parere indicato al punto successivo;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 22/02/2000 sul Piano Stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni" di cui al presente atto, tenuto conto delle osservazioni della Regione Toscana e nel caso di quelle della Liguria della Proposta di Delibera al C. R. n. 5 dell'11.2.2000;

DATO ATTO che il Piano Stralcio in esame:

- si compone dei seguenti elaborati:
 1. Relazione Generale
 2. Norme di attuazione;
 3. Cartografia scala 1:25.000;
- è redatto ai sensi del comma 6 ter, dell'art.17 della L.183/89, come modificato dall'art.12 della L. 493/93 quale Piano Stralcio del Piano di Bacino del fiume Magra relativo ai settori funzionali individuati all'art. 17, comma 3 della stessa L.183/89 con particolare riferimento alle lettere a) b) c) d) e) i) m) p) e r) del medesimo art.17,
- si inserisce ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) nell'ambito degli studi previsti dai “ Criteri per l'elaborazione del Piano di Bacino” contenuti nello schema previsionale e programmatico per il triennio 95/97 redatto dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 31 della L.183/89 con particolare riferimento al modulo B riguardante il bilancio delle risorse idriche;
- ha le seguenti finalità:
 1. la quantificazione dei rilasci necessari a garantire il deflusso minimo vitale (DMV), inteso come portata in grado di consentire non solo la vita biologica dei corsi d'acqua, ma anche la pluralità degli habitat e la funzionalità a lungo termine degli interi sistemi fluviali;
 2. l'individuazione di condizioni di compatibilità fra i diversi utilizzi e fra questi è la salvaguardia degli ambienti fluviali e di promuovere tecniche di ottimizzazione nella gestione delle risorse e di efficienza nell'esercizio e manutenzione degli impianti;

ed è adottato in attuazione del disposto delle seguenti norme statali:

- art.3 comma 1, lettera i) della L.183/89;
- art.5 comma 2 del D.L. 275/93;
- art.3 comma 3 della L. 36/94;
- art.12 comma 4 del D.Lgs 79/99
- art.22 comma 2 del D.Lgs 152/99;

RILEVATA la necessità di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della L.183/89, in attesa dell'approvazione del Piano Stralcio in esame, da parte della Regione Liguria, misure temporanee di salvaguardia che consentano il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di quelle esistenti nel caso in cui si rispettino le norme di attuazione contenute nel Piano Stralcio adottato da questa Autorità di Bacino e, per contro, non consentano il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di quelle esistenti nel caso in cui non si rispettino le stesse norme di attuazione;

RITENUTO che l'adozione del Piano in questione per il territorio ligure costituisce atto indifferibile ed urgente, trattandosi di atto conclusivo di un procedimento già avviato, che non si è potuto concludere prima della scadenza di questo Comitato Istituzionale a causa del ritardo segnato dalla Regione Liguria per l'espressione del proprio parere;

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Istituzionale con il presente atto

DELIBERA

ART. 1. E' adottato, ai sensi dell'art.17, comma 6-ter, art. 18, comma 10 e art.19, comma 1 della L. 183/89, il Piano Stralcio " Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni " costituito dai seguenti elaborati, allegati e parte integrante della presente delibera:

- a) Relazione Generale;
- b) Norme di attuazione;
- c) Cartografia scala 1:25.000 (n° 11 tavole).

ART. 2. Sono adottate le seguenti misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art.17, comma 6-bis, L.183/89, con efficacia sino all'approvazione del Piano Stralcio di cui al precedente art. 1 e comunque entro il termine massimo previsto dall'art.17, comma 6 bis, L.183/89:

- a) è ammesso il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di quelle esistenti per derivazioni da corsi d'acqua, con portata superiore a 15 l/sec. e per utilizzi diversi dal consumo umano solo nel caso in cui si rispettino prescrizioni e vincoli contenuti nelle Norme di attuazione di cui al precedente art.1;
- b) non è ammesso il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di quelle esistenti per derivazioni da corsi d'acqua con portata superiore a 15 l/ sec. e per utilizzi diversi dal consumo umano nel caso in cui non si rispettino prescrizioni e vincoli contenuti nelle Norme di attuazione di cui al precedente art.1;
- c) ai sensi degli articoli 24, 28 e 30 del RD 11 dicembre 1933 n°1775 le concessioni scadute o in scadenza, per le quali è stata presentata nei termini l'istanza di rinnovo ed intervenuta la scadenza della concessione prima della adozione del provvedimento amministrativo di rinnovo, l'utenza non potrà essere considerata abusiva o di fatto, in mancanza di una diversa determinazione dell'autorità competente; la titolarità del "diritto" al rinnovo, sia pure subordinatamente alla ricorrenza delle condizioni richieste dalla Legge, ne legittima la prosecuzione fino all'emanazione dell'atto amministrativo con il quale verrà disposta la continuazione o la cessazione dell'utenza.

ART. 3 . Il Piano stralcio e le misure di salvaguardia di cui ai precedenti art. 1 e art. 2 sono adottati, per i motivi indicati in premessa, per la parte di bacino ricadente in territorio della Regione Liguria .

ART. 4. I componenti del Piano Stralcio di cui all'art.1 sono dichiarati, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera b), di interesse della Regione Liguria, per il proprio territorio di competenza.

ART. 5. Il presente Piano Stralcio è trasmesso alla Regione Liguria, ai fini della sua approvazione ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 del Nuovo Protocollo d'Intesa costitutivo dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra, ed alla Regione Toscana.

ART. 6. Il disposto di cui all'art.2, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 comma 6-bis L.183/89, è dichiarato immediatamente vincolante dall'avvenuto ricevimento del presente atto ai sensi del successivo punto 7.

ART. 7. La presente delibera, completa degli elaborati allegati di cui all'art.1, è trasmessa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti Enti:

Autorità di Bacino Interregionale del fiume Magra
Delibera n. 65/2000

Ministero Ambiente
Ministero dei Lavori Pubblici
Ministero dell'Industria
Regione Liguria
Provincia della Spezia
Provveditorato OO.PP. per la Liguria Sez. Oper. di La Spezia

ART. 8. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il Segretario Generale
(Dott. Francesca Pittaluga)

Il Presidente
(Ass. Claudio Del Lungo)